

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università di Verona emanato con Decreto Rettorale del 24.6.2020 n. 4965;

VISTO il Regolamento UE n. 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'20 maggio 2021, pubblicato il 28 maggio 2021 in GUCE serie L 189/1, che istituisce ERASMUS+, il programma dell'Unione per l'istruzione, la gioventù e lo sport;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca internazionale dell'Università di Verona;

VISTO Il BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITÀ PER STUDIO ERASMUS+ (*Student Mobility for studies*) per l'a.a. 2022/2023, emanato con Decreto Rettorale n. 1549 del 25.2.2022;

VISTA l'assegnazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca del Fondo Giovani per la mobilità internazionale con D.M. 1059 del 9.8.2021, ricevuto con prot. 427272 del 26.10.2021, di un importo non sufficiente a coprire il fabbisogno dell'ateneo nel sostegno del programma Erasmus+;

VISTO l'interpello all'Agenzia delle entrate n. 171/2022 del 6.04.2022 avente ad oggetto "Somme corrisposte dall'Ateneo con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio "Erasmus+. Rilevanza ai fini Irpef e Irap -Articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR e articolo 10 bis del DIgs n.446 del 1997":

CONSIDERATA l'opportunità di sostenere la mobilità di studentesse e studenti con fondi propri per sopperire ai mancati introiti da parte ministeriale;

DECRETA

- Art. 1 I seguenti articoli del Bando in oggetto risultano così modificati:
- L'articolo 4 "Aspetti Finanziari e Paesi di destinazione", comma 3, diventa:
- "3. Al fine di incentivare la mobilità studentesca, garantendo un maggiore supporto economico, l'Università di Verona erogherà dei contributi economici integrativi finanziati dall'Ateneo, sotto forma di rimborso per le seguenti voci di spesa:
 - a) viaggio di inizio e fine mobilità
 - b) alloggio
 - c) abbonamento a trasporti pubblici locali
 - d) assicurazione sanitaria e/o per responsabilità civile (ove necessaria)
 - e) visto (ove necessario)

Il rimborso avverrà al rientro dalla mobilità, solo per le spese eleggibili **effettivamente sostenute e documentate** e relative al periodo di mobilità effettivamente svolto e certificato dall'Istituzione Ospitante. Il contributo indicato nelle seguenti tabelle (cfr. comma 4) costituisce il valore massimo erogabile e l'eventuale eccedenza non verrà rimborsata. Qualora la documentazione presentata a giustificazione delle spese eleggibili fosse inferiore al valore erogabile, verrà rimborsato solamente quanto effettivamente speso e documentato.

Per gli studenti di **doppio titolo** (cfr. comma 5) il contributo integrativo sarà finanziato con fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il **contributo integrativo** è definito in base alla fascia ISEE dello studente

Si specifica che l'erogazione del contributo integrativo è soggetta alla effettiva disponibilità di fondi."

anziché:



- "3. Al fine di incentivare la mobilità studentesca, garantendo un maggiore supporto economico, l'Università di Verona erogherà dei contributi economici integrativi finanziati dall'Ateneo e dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Il contributo integrativo è definito in base alla fascia ISEE dello studente. Si specifica che l'erogazione del contributo integrativo è soggetta alla effettiva disponibilità di fondi."
- **Art. 2 -** Per quanto non previsto dal presente decreto, restano confermate le disposizioni contenute nel bando emanato con Decreto Rettorale n. 1549 del 25.2.2022.

IL RETTORE

Prof. Pier Francesco Nocini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.